

Risposta n. 85

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - attività di formazione - esenzione ai fini IVA, articolo 10 n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l., (di seguito "Istante" "Società", o "Contribuente") svolge, presso la propria sede principale della città X, l'attività di "corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale" nel campo della cosmetica e del trucco professionale. La Società dichiara che, dopo aver presentato la relativa domanda e aver ricevuto idonea attività ispettiva, risulta iscritta all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi del D.G. Regionale della regione BETA n ...

A seguito di tale riconoscimento, l'Istante applica alle prestazioni dallo stesso effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi in esame, l'esenzione ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come previsto dalla prassi dell'Agenzia delle entrate.

Per effetto dei positivi sviluppi delle attività di formazione professionale e per effetto del crescente numero di partecipanti ai corsi svolti nella sede di X, la Società

riferisce di aver costituito, in un'altra regione, una sede operativa dove vengono svolte, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le medesime attività di formazione professionale svolte nella sede di X.

ALFA chiede se sia possibile applicare l'esenzione ai fini IVA alle menzionate attività, qualora le stesse siano svolte in una regione differente da quella che ha concesso l'accreditamento.

Al riguardo, la Società evidenzia che molte delle attività relative ai corsi svolti al di fuori dalla sede operativa, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la predisposizione dei calendari, la formazione delle aule, l'emissione di certificati ed attestati ed in genere tutta l'attività di coordinamento e di controllo delle attività formative, oltre che l'attività amministrativa di fatturazione, di gestione degli incassi e dei pagamenti, sono effettuate dal personale della sede principale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che l'esenzione ai fini IVA, di cui all'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, dallo stesso applicata a seguito dell'iscrizione nell'Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi del D.G. Regionale della regione BETA n ..., debba essere estesa a tutte le attività di formazione professionale effettuate dalla Società su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo alla fattispecie in oggetto, la Società fa presente che l'accreditamento da parte della Regione BETA costituisce quel riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione che, per prassi e giurisprudenza consolidata, rappresenta il requisito oggettivo necessario all'applicazione dell'esenzione in esame.

A parere dell'Istante, infatti, la Regione BETA, è riconducibile ad una pubblica amministrazione, pertanto, il riconoscimento dalla stessa effettuato alle attività svolte dalla Società costituisce titolo per applicare l'esenzione, di cui all'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione effettuate su tutto il territorio

nazionale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per "*le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)*".

Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata dal citato articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, con riguardo al caso in esame, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO (*cfi.* risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).

Coerentemente con le indicazioni contenute nella prassi della amministrazione

finanziaria, ai fini dell'esenzione di cui al menzionato articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, l'iscrizione della Società nell'Albo dei soggetti accreditati per "i corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale" nel campo della cosmetica e del trucco professionale della Regione BETA è stata rilasciata dal soggetto competente per materia.

Ciò premesso, non si ritiene possibile estendere l'esenzione in esame alle attività formative svolte da ALFA al di fuori dell'ambito territoriale della Regione BETA.

Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.

Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica istruzione (*cf.* paragrafo 3 della circolare n. 22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto che i programmi formativi sono adottati su base nazionale, l'Organismo privato che svolge l'attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell'Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l'istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale.

Pertanto, si ritiene che ALFA non possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione professionale.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)